

Legge regionale 28 marzo 1975 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 28/03/1975

**Istituzione del Comitato regionale per il coordinamento dell' attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attività degli Enti ospedalieri.**

#### **Art. 4**

I componenti del Comitato regionale per il coordinamento sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità e restano in carica fino all' entrata in vigore della riforma sanitaria.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l' attività del Comitato.

I componenti del Comitato che siano dimissionari o permanentemente impossibilitati ad intervenire alle riunioni, sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità, designato dall' Assessore all' igiene e alla sanità.